



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.517/T/16.63 del 30 giugno 2016

Ai Dirigenti penitenziari
di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali superiori.
-Osservazioni Si.Di.Pe.-

Cari Colleghe e Colleghi,

Vi invio la nota Prot. n.516/T/16.62 del 29 giugno 2016, di pari oggetto della presente, con la quale il Si.Di.Pe. ha formulato, nel breve termine assegnato, le proprie osservazioni allo schema di D.M. recante i criteri per il conferimento degli incarichi superiori al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 63/2006, per il triennio 2016-2018, inviato dall'Ufficio relazioni sindacali del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Naturalmente il Si.Di.Pe. continuerà a seguire gli sviluppi della questione e non mancherà di tenerVi informati.

Cari saluti e buon lavoro,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.516/T/16.62 del 29 giugno 2016

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Santi Consolo
ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
Presidente Giovanni Melillo
ROMA

Al Signor Vice Capo Vicario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Dott. Massimo De Pascalis
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse,
Dott. Pietro Buffa
ROMA

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali superiori.
-Osservazioni Si.Di.Pe.-

Signor Capo del Dipartimento,

con la presente, il Si.Di.Pe. intende dare riscontro alla nota ministeriale relativa all'oggetto prot. GDAP-0211242-2016 del 20.06.2016¹ con la quale l'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento ha trasmesso alle organizzazioni sindacali, con richiesta di eventuali osservazioni, lo schema di D.M. recante i criteri per il conferimento degli incarichi superiori al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 63/2006, per il triennio 2016-2018.

Questa organizzazione sindacale ritiene di formulare le proprie considerazioni sullo schema di provvedimento in argomento, sebbene numerosi rilievi siano stati in passato sollevati in merito al precedente analogo decreto relativo alla medesima materia², senza che essi siano stati in alcun modo presi in considerazione, sebbene fossero fondati su argomentazioni di legittimità e di merito che, quindi, oggi ritornano del tutto pertinenti.

È per questa ragione che si ritiene opportuno, questa volta, di posticipare nel presente scritto le considerazioni presupposte di carattere generale per scendere da subito nel dettaglio del testo, onde

¹ che per comodità di consultazione si allega in copia.

² Cfr. Prot. n.152/T/2013.73 del 15 settembre 2013 "Carriera dirigenziale penitenziaria. Revisione del D.M. 01 febbraio 2012. Nuovo schema di D.M. di conferimento degli incarichi superiori ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo n.63/2006" con la quale si è dato riscontro alla nota di pari oggetto prot. GDAP-0287414-2013 del 21.08.2013 in ordine all'intendimento di procedere ad una revisione del D.M. predetto

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

evidenziarne non solo le distonie rispetto alle norme vigenti ma anche la omessa o inadeguata considerazione di alcuni elementi di valutazione del percorso professionale dei dirigenti penitenziari.

§1

OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI D.M..

Si deve premettere che la valutazione ai fini del conferimento degli incarichi superiori, a cura dell'apposita Commissione di cui all'art.14 del D.lgs. n.63/2006 ,dovrebbe essere legata a parametri oggettivi ed è per questa ragione che l'art. 7 del medesimo D.Lgs. stabilisce che <<Il conferimento degli incarichi superiori (...) avviene mediante valutazione comparativa >> e, aggiunge che con D.M. devono essere stabilite << le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti>>.

Con questa premessa si osserva quanto segue:

- a) Rispetto all'art.3 "Categorie di titoli" non pare coerente la previsione di cui al comma 2 che limita, per il conferimento degli incarichi superiori, la valutazione dei "titoli acquisiti nel quinquennio anteriore all'anno di comunicazione di cui all'art 2, comma 3", con ciò di fatto azzerando il pregresso percorso professionale dei dirigenti, penalizzando e portando verso il basso le posizioni di coloro che possiedono un numero maggiore di anni di servizio, che dunque possiedono un più ricco bagaglio esperienziale. Tanto, peraltro, pare contrastare con il principio ricavabile dall'art.28 del D.Lgs. n.63/2006 che "Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza".
- b) Rispetto all'art. 4 "Incarichi espletati" dello schema di D.M. si ritiene, anzitutto, che sia necessario in tutti i casi tenere conto del livello di importanza e complessità conferito agli incarichi (1°, 2° e 3° livello) dal D.M. 27 settembre 2007 <<Individuazione dei posti di funzionario dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art.9 d.lgs. n.63 del 15.2.2006 attuativo della l. n.154/2005>>, sulla base della tabella A al D.Lgs. n.63/2006 (art.3, comma 3 D.Lgs. n.63/2006).

Salvo che non si intenda, più opportunamente, attendere l'emanazione dei nuovi Decreti Ministeriali che disciplineranno la materia, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 2 marzo 2016 – recante "Individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015, nonché l'individuazione dei posti di funzione





Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 63/2006".

Si ritiene, quindi, che non possa essere attribuito il medesimo punteggio agli incarichi solo sulla base della mera considerazione dell'essere questi "incarichi ordinari" o "incarichi superiori" poiché il livello di complessità può essere ben differenziato, nell'ambito di ciascuna categoria, secondo il suo livello.

- c) Non vi è dubbio che le responsabilità discendenti dall'attività di direzione degli istituti, che sono percepite di maggiore immediatezza, perché legate ad una gestione di *front office*, hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle degli uffici dipartimentali o provveditoriali.

Tuttavia è certamente ravvisabile analogo livello di responsabilità, sia pur con caratteristiche diverse, nei casi di incarico di direzione degli uffici principali, in relazione alle più marcate funzioni dispositive e generali di indirizzo e controllo loro demandate, mentre tale analogia non è, invece, ravvisabile per uffici provveditoriali o dipartimentali che costituiscono meri settori o servizi di ufficio principale e, come tali, privi di rilevanza dirigenziale.

Il problema di fondo sta in una corretta "*politica del personale*" per la quale le assegnazioni agli uffici superiori dovrebbero essere effettuate sempre in una logica di progressione di un percorso di carriera che parte dal *front office* della periferia, nella quale si acquistano competenze, prima come vicedirettore e poi come direttore di istituti progressivamente di maggiore complessità, sino all'assunzione di incarichi di più generale rilevanza per le funzioni proprie di indirizzo, di coordinamento e controllo demandati agli uffici superiori, tra i quali spiccano, evidentemente incarichi di maggiore responsabilità, come del caso dell'esercizio delle funzioni vicarie del Provveditore, che comportano l'esercizio di funzioni di surroga del dirigente generale.

Tale principio di "progressione" del percorso di carriera si ricava, peraltro, dal comma 2 dell'art. 5 (*Formazione iniziale*) del D.Lgs. n.63/2006 che recita: "*Al termine del periodo di formazione iniziale, previo giudizio di idoneità, il consigliere penitenziario è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, secondo il ruolo, ad un istituto penitenziario, un ufficio locale di esecuzione penale esterna (...)*".

D'altra parte si ricorda pure che l'art. 46.3. della Ris. ONU 30.08.1955 "*regole minime per il trattamento dei detenuti*" prevede, in relazione al personale penitenziario, che "*i vantaggi della loro carriera si devono determinare tenendo conto della natura ingrata del loro lavoro*".

Quest'ultima disposizione è stata ribadita dall'art. 79 c. 2 della Raccomandazione R (2006), volta ad aggiornare il decalogo delle "regole minime europee" approvate con Raccomandazione del Comitato





Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

dei Ministri del Consiglio d'Europa R (87) 3 del 12 febbraio 1987, che prevede che *“i vantaggi sociali e le condizioni d'impiego devono essere stabiliti tenendo conto della natura impegnativa di tutto il lavoro compiuto nel quadro di un servizio di mantenimento dell'ordine”*.

In tal senso, infatti, come già in altra occasione qualcuno ha autorevolmente osservato³, non c'è dubbio che *l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica e, in tal senso, il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato*.

E, peraltro, tale concetto è stato autorevolmente rimarcato anche da un precedente Ministro della Giustizia allorché si è espresso nel senso *“che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica”⁴*.

Nell'ambito di questo ragionamento si ritiene debbano trovare posizione differenziata nel punteggio degli incarichi, a livello di istituto penitenziario e in caso di assegnazione di più direttori aggiunti, il direttore aggiunto con funzioni vicarie del Direttore e, a livello di Provveditorato, il dirigente con funzioni vicarie del Provveditore.

È di tutta evidenza che il direttore aggiunto che svolge le funzioni vicarie del Direttore assume un livello più elevato di responsabilità nella direzione dell'istituto ed un più pieno coinvolgimento nella gestione della struttura e tali profili meritano di essere portati a valore.

Così, anche, merita la giusta considerazione la posizione del dirigente che svolgendo le funzioni vicarie del Provveditore regionale assume un maggiore livello di responsabilità rispetto agli altri dirigenti del distretto, anche quando l'istituto sia di incarico superiore, in quanto essendo tali funzioni esercitate in vece del dirigente generale, quindi proprie di tale qualifica, costituiscono in sé funzioni di livello superiore.

- d) Un altro negativo rilievo deve, poi, essere formulato in ordine all'omessa valutazione degli incarichi già espletati presso gli uffici di esecuzione penale esterna individuati a suo tempo dal D.M. 27 settembre 2007.
- e) Con riferimento al comma 2 dell'art.4 dell'ipotesi di D.M., si ritiene debba essere chiarito cosa si intenda per *“presenza effettiva”*. Va ricordato, infatti, che anche quando un incarico di reggenza è svolto con

³ nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 *“Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri”*.

⁴ cfr. intervento del 29.11.2021 del sottosegretario Antonino Gullo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

accessi per alcuni giorni a settimana comunque il dirigente che lo assume è responsabile anche per i giorni in cui materialmente non effettua l'accesso.

Sempre con riferimento al comma 2, si ritiene che dovrebbero trovare valutazione anche gli incarichi inferiori a sei mesi e quindici giorni, per esempio, fissando un minimo di tre mesi da valutare in 1/12 per ogni mese del punteggio di cui al comma 1, anche se con accessi per alcuni giorni a settimana, ferma restando la valutazione in ragione di un anno nel caso di servizio prestato superiore a sei mesi e quindici giorni.

- f) Analoghe considerazioni si formulano con riferimento al comma 3 dell'art.4 dell'ipotesi di DM. Si ritiene, infatti, che la *“reggenza di altro istituto o ufficio, espletato nella stessa sede”* non riduca la responsabilità del doppio incarico. Si ritiene, pertanto, che dovrebbero trovare valutazione anche gli incarichi inferiori a sei mesi e quindici giorni, per esempio, fissando un minimo di tre mesi da valutare comunque in 1/12 per ogni mese del punteggio di cui al comma 1, anche se con accessi per alcuni giorni a settimana. Semmai a parità di condizioni occorrerebbe prevedere un punteggio percentualmente maggiore per coloro che svolgono la reggenza fuori sede, anche se con accessi per alcuni giorni a settimana, onde compensarne il maggiore disagio.

In base a quest'ultima, considerazione dovrebbe vedere attribuito un punteggio anche il maggiore onere di servizio affrontato dal dirigente che nel corso della carriera è stato destinatario di mobilità d'ufficio (al di fuori dei casi in cui i funzionari non abbiano raggiunto gli obiettivi assegnati, ai sensi del combinato disposto dell'art.10, comma 4, lett.b, e dell'art.13, comma 5, del D.Lgs. n.63/2006), ad esempio in ragione di un punto per trasferimento.

Andrebbe, inoltre, previsto che, nell'ipotesi di reggenza contestuale di più istituti, sia data prevalenza al punteggio previsto per l'incarico di livello superiore, anche se non coincide con la sede di assegnazione amministrativa.

- g) Con riferimento al comma 4 dell'art.4 sarebbe il caso di chiarire cosa si intende per organo competente, posto che gli incarichi dei dirigenti sono conferiti ex art.7 e art.10 del D.Lgs. n.53/2006 dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, ma che a livello regionale esistono anche provvedimenti provvisori adottati dai Provveditori Regionali ed a livello centrale vi sono provvedimenti adottati anche dai altri Direttori Generali.
- h) Se, come già detto, i punteggi predeterminati, al di là delle divergenze di opinione, escludono ogni discrezionalità di valutazione, non così avviene, invece, per le *“Responsabilità assunte”* (art.5 della bozza di D.M.) e per i *“Percorsi formativi”* (art.6 della bozza di D.M.), per i quali deve rilevarsi



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

un'assoluta libertà di valutazione da parte della Commissione ex art. 14 del D.lgs. n.63/2006, che può sostanzialmente in un vero e proprio arbitrio.

I. **“Responsabilità assunte”** (art.5 dello schema di D.M.)

Difatti, per queste ultime categorie di titoli è prevista l'attribuzione di un punteggio forfetario che è assegnato dalla Commissione di Valutazione attraverso un colloquio con il funzionario.

La prima considerazione è proprio sul “colloquio”: si ritiene che esso non sia uno strumento adeguato e coerente per la valutazione di titoli. Demandare al colloquio tale funzione, quantomeno nella misura di punteggi così elevati, significa, di fatto, demandare alla totale discrezionalità della Commissione la valutazione circa quali titoli ammettere e quale punteggio ad essi dare, in contrasto con l'art.7, comma 2, del D.Lgs. n.63/2006 che demanda tutto ciò al decreto ministeriale prevedendo che *<<Con decreto del Ministro (...) sono determinati con cadenza triennale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge⁵, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonché il coefficiente minimo di idoneità all'incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli>>*.

Peraltra demandare alla discrezionalità della Commissione ex art.14 D.Lgs. n.63/2006 l'attribuzione del punteggio per queste categorie di titoli sembra in contrasto con il carattere oggettivo dei criteri richiesti dall'art.1, comma 1, lett. e) della legge, come di seguito si trascrive *<<e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;>>* .

A questo proposito si osserva che le categorie di titoli afferenti i percorsi formativi seguiti e le responsabilità assunte devono, invece, essere anch'esse preventivamente individuate con indicazione dei punteggi da attribuire alle stesse.

La normativa di riferimento, infatti, - cioè l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 63/2006 - non prevede alcuna differenziazione tra le diverse categorie di titoli ai fini dell'individuazione dei relativi punteggi.

In sostanza, si ritiene che l'attribuzione alla Commissione della discrezionalità assoluta di attribuire forfetariamente i punteggi a due intere categorie di titoli - quelli afferenti alle

⁵ L. 27 luglio 2005, n. 154 <<Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria>>

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -



twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

responsabilità assunte (sino a 15 punti) e quelli afferenti i percorsi formativi seguiti (sino a 10 punti) – senza prevedere la tipologia dei titoli stessi ed il punteggio da attribuire a ciascuno di essi, non sia conforme al dettato normativo.

Non solo, ma l'eventuale attribuzione del massimo punteggio previsto per questi titoli (che è molto alto, rispettivamente 15 e 10 punti), consente di fatto alla Commissione di Valutazione di neutralizzare la parte oggettiva del punteggio, quella conseguente agli "Incarichi espletati" con valutazione assolutamente discrezionale, così da consentire il sovvertimento della comparazione basata sui dati oggettivi o, addirittura, sino al punto di far conseguire l'idoneità a qualunque candidato con criteri di assoluto arbitrio.

Da ciò discende la necessità di fornire alla Commissione strumenti di valutazione il più possibile obiettivi per effettuare la valutazione comparativa dei funzionari ammessi allo scrutinio.

Entrando più nel dettaglio, la bozza di D.M. definisce le responsabilità assunte come <<gli incarichi che si aggiungono alle attività conseguenti all'incarico di cui all'articolo 4>>. Ma sul punto si deve osservare che se si tratta di attività conseguenti all'incarico esse sono responsabilità che, appunto, conseguono all'incarico e da esso scaturiscono e quindi sono già ricomprese nella valutazione degli incarichi espletati; se, invece, si tratta di responsabilità scaturenti da incarichi aggiuntivi, che si vanno cioè a sommare a quelle degli incarichi normalmente espletati, allora appare necessario individuare analiticamente ed ex ante quali siano le responsabilità assunte in aggiunta a quelle ordinarie e con quale punteggio sia da valutare ciascuna di esse.

A riguardo non si ritiene che possano trovare spazio gli incarichi quali consigli, commissioni di concorso, di studio, gruppi di lavoro ecc., non tanto e non solo perché si tratta di incarichi a contenuto burocratico propri dell'Amministrazione Centrale e non di incarichi che concretizzano quella attività amministrativa ad alto contenuto di operatività che è propria della dirigenza penitenziaria e che si sostanzia nell'attività svolta nelle strutture periferiche dell'Amministrazione (istituti, uepe e provveditorati), ma anche e soprattutto perché si tratta di attività da sempre (ed oggi ancor di più a causa delle scarse risorse finanziarie) precluse ai dirigenti operanti nelle sedi periferiche.

Peraltro, si deve evidenziare che, anche in sede centrale, non è mai stata curata alcuna rotazione di incarichi che, di fatto, ruotano sempre attorno agli stessi dirigenti. In ogni caso è necessario che le direttive Dipartimentali sopra citate siano riviste.





Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si vuole fare espressamente riferimento alla lettera circolare del D.A.P.-Direzione Generale del Personale e della Formazione GDAP-0236154-2011 del 13.06.2011 che impone ai Direttori Generali ed ai Provveditori *“di procedere alla riconsiderazione degli incarichi di missione conferiti a personale proveniente da differenti e distanti sedi di servizio (docenze, componenti di commissioni e simili) avvalendosi, ove possibile e compatibilmente con il servizio da svolgere, della collaborazione professionale del personale in loco o, in alternativa, secondo il c.d. criterio della viciniorietà”*, direttiva, questa, confermata anche dalla nota del D.A.P.-Ufficio del Capo del Dipartimento-Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni GDAP-0284400-2011 del 21.07.2011, che impone come criterio per la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro una *“attenta valutazione delle sedi di provenienza dei componenti e segretario individuati al fine di ridurre i costi connessi ad eventuali servizi di missione”*.

Ne consegue che, come storicamente consolidato, i funzionari delle sedi periferiche, rispetto a quelli dell'Amministrazione Centrale, risulterebbero penalizzati nella valutazione.

II. *“Percorsi formativi”* (art.6 dello schema di D.M.).

Con riferimento alla valutazione dei *“Percorsi formativi”* (art.6 dell'ipotesi di D.M.), si ritiene di dover confermare che non pare rispondere alle disposizioni normative vigenti ed ai principi generali di trasparenza ed imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione una procedura di valutazione basata sull'assoluta discrezionalità di un colloquio che vede attribuita alla Commissione ex art.14 del D.lgs. n.63/2006 la possibilità di attribuire un punteggio relevantissimo (sino a 10 punti), senza una definizione precisa dei titoli valutabili e del loro valore specifico.

Si deve osservare in merito che per questa categoria di titoli la norma di riferimento non può che essere l'articolo 6 del decreto Legislativo n. 63/2006.

Infatti i titoli di formazione e aggiornamento presi in considerazione dall'art.6 del D.Lgs. n.63/2006 per *<<assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione>>* sono solo quelli previsti al comma 2, cioè: *<< a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi; b) i corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni; c) le iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale>>* che, a norma del 3° comma, *<<sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari>>*.





Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

D'altra parte diversamente si finirebbe col favorire i funzionari che, svolgendo incarichi di minore complessità e responsabilità, hanno più tempo per partecipare a corsi per la formazione personale.

I titoli formativi, quindi, andranno preventivamente individuati soltanto tra quelli previsti dai commi 2), lettere a) e b) del citato articolo 6 ed a ciascuno di essi andrà prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio.

§2

OSSERVAZIONI CIRCA I PRESUPPOSTI GIURIDICI DELLO SCHEMA DI D.M.

Per le ragioni in premessa espresse, che ci hanno indotto a posticipare le considerazioni di carattere generale che avremmo dovuto premettere all'esame del testo dello schema di D.M., passiamo adesso ad illustrarle.

a. In primo luogo, sotto un profilo di carattere generale, si rileva ancora una volta l'inopportunità per l'Amministrazione di applicare soltanto quelle parti della legge 27 luglio 2005 n.154⁶ e del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63⁷ che sono ritenute funzionali agli interessi dell'Amministrazione stessa, mentre, al contrario, nessun provvedimento è stato adottato per compensare adeguatamente, sul piano del sinallagma sotteso al rapporto di lavoro esistente tra dirigenti penitenziari ed Amministrazione, le prestazioni lavorative dei dirigenti stessi e, quindi, i loro oneri e le loro responsabilità.

Al momento, infatti, a causa della mancata stipula del primo accordo negoziale che deve disciplinare ex novo gli aspetti giuridici ed economici della carriera dirigenziale penitenziaria previsti dall'articolo 1 lettera d) della Legge n. 154/2005, in virtù di un'interpretazione analogica della norma transitoria contenuta nell'articolo 4 n. 3 della Legge citata e con l'avvallo degli organi di controllo (Ufficio Centrale di Bilancio e Corte dei Conti), il trattamento economico e giuridico del "personale statale in regime di diritto pubblico" da attribuire ai dirigenti penitenziari è stato provvisoriamente individuato in quello del personale dirigente della Polizia di Stato, che esercita funzioni di Polizia in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della Legge n. 154/2005 che è una norma transitoria.

Com'è noto, tale trattamento non prevede la differenziazione del trattamento economico in funzione del livello di responsabilità degli incarichi attribuiti – retribuzione di posizione – né in funzione dei risultati raggiunti – retribuzione di risultato -, come, invece, dovrebbe essere se fosse stato stipulato il primo contratto di categoria.

⁶ L. 27 luglio 2005, n. 154 <<Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria>>

⁷ D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 <<Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154>>





Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Difatti il trattamento dei dirigenti della Polizia di Stato prevede l'aumento progressivo dello stipendio base con l'avanzare dell'anzianità di servizio, , sicché l'unica più rilevante possibilità per i dirigenti penitenziari di vedersi riconosciuto un aumento retributivo è sostanzialmente legata alla maturazione del 23° e del 25° anno di anzianità di servizio complessivo nella ex carriera direttiva ed in quella dirigenziale, con la conseguente attribuzione dapprima dello stipendio e poi dell'intero trattamento economico del dirigente superiore di P.S., rispettivamente ai sensi dell'articolo 43 ter e dell'articolo 43 comma n. 23 della Legge n. 121/81 recante il *"Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*.

Ma si badi che tali aumenti, legati come si è detto alla sola maturazione "senza demerito" della prescritta anzianità di servizio, non sono per nulla legati né alla rilevanza dell'incarico e delle funzioni svolte né al conseguimento di positivi risultati nell'attività dirigenziale.

In sostanza, può capitare e capita tutti i giorni che dirigenti con maggiore anzianità di servizio siano pagati di più, sebbene siano preposti ad istituti o servizi penitenziari di minore rilevanza e responsabilità, mentre dirigenti con minore anzianità di servizio siano pagati di meno, sebbene sia proposti ad istituti o servizi di maggiore rilevanza e responsabilità, magari anche a sedi di "incarico superiore".

In altri termini, mentre si sente il bisogno – ed è la terza volta che succede dall'entrata in vigore della Legge n. 154/2005 - di occuparsi delle procedure finalizzate all'attribuzione degli incarichi superiori, nulla è stato fatto sinora per remunerare adeguatamente e correttamente tutti gli incarichi dei dirigenti penitenziari, in conformità a quanto è previsto dalla normativa vigente che, in vero, prevede per essi, oltre ad una retribuzione fissa, anche una retribuzione di posizione ed una retribuzione di risultato, in modo da assicurare *"sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale"* (artt. 15, 16 e 17 D.Lgs. n.63/2006).

Non solo, nulla è stato fatto sino ad oggi per assicurare al personale della carriera dirigenziale penitenziaria quel trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata⁸ espressamente previsto dall'art.1, comma 1, lett. d) della legge 27 luglio 2005 n.154. Per ultimo, ma non certo per importanza, deve prendersi atto che non ha ancora trovato soluzione neppure l'oramai annosa questione della mancata applicazione dell'art. 28⁹ del D. Lgs. n.63/2006,

⁸ Art.1, comma 1, lett. D) della legge n.154/2005: *"un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate"*

⁹ art.28 D.Lgs. n.63/2006 *"Clausole di salvaguardia"*:

<<1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

relativo alla ricostruzione della carriera attraverso la conservazione dell'anzianità maturata, passaggio essenziale per il riconoscimento della storia professionale di ciascun dirigente penitenziario, anche ai fini della corretta ridefinizione del trattamento economico individuale.

E ciò nonostante la circostanza che l'art.28 non avrebbe dovuto sollevare alcuna questione applicativa, essendo stato rubricato dal legislatore delegato inequivocabilmente "*Clausole di salvaguardia*" ed avendo un contenuto che indica in modo lapalissiano la *intentio legislatoris*. Infatti al comma 1 il precitato articolo recita: "*Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza*".

Ad ogni modo sulla questione, già rappresentata diverse volte in pregressa corrispondenza, si ritiene opportuno rimandare ad una futura e più dettagliata disamina, che sarà svolta anche a partire dal recente parere n. 258/2016 e n. 3850 depositato il 04/02/2016 reso, su richiesta dell'Onorevole Ministro della Giustizia, nella seduta del 16/12/2015 dalla Seconda Sezione Consultiva del Consiglio di Stato.

Infine, si deve rilevare anche che nessuna iniziativa è stata adottata per garantire al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria neppure la "*copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera*" prevista dall'articolo 1 lettera h) della Legge n. 154/2005 e dall'art. 22, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n.63/2006; né è stata disciplinata, e tanto meno retribuita, la continua la reperibilità, che i dirigenti penitenziari assicurano all'Amministrazione; né sono stati riconosciuti le guarentigie ed i diritti sindacali con i relativi distacchi, permessi ed aspettative sindacali, sebbene ciò sia espressamente previsto dall'articolo 1 lettera d) della Legge n. 154/2005 e dall'articolo 22 n. 1 lettera h) del D. Lgs. N. 63/2006 e sebbene si sarebbero, da subito, almeno potute applicare le norme corrispondenti relative al personale contrattualizzato delle Forze di Polizia; nulla si è fatto, infine, per individuare criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti, sebbene ciò sia tassativamente prescritto dall' articolo 1 lettera e) della Legge n. 154/2005.

Ci si chiede, allora, il perché di questo agire unidirezionale, totalmente rivolto a dare sempre maggiore consistenza al potere autoritativo dell'Amministrazione ed ai doveri del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, senza alcun intervento rivolto a dare attuazione e attenzione ai diritti

2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.
3. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395. >>



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

di tale personale, quindi al conseguente aspetto dei doveri dell'Amministrazione, anche sotto il profilo della controprestazione economica ad esso spettante.

D'altra parte, la particolare e difficile situazione delle carceri, sempre sull'orlo dell'emergenza, tra carenze di personale e riduzione dei fondi assegnati, rende irragionevole l'adozione di provvedimenti afferenti esclusivamente l'attribuzione di incarichi e la mobilità dei dirigenti penitenziari senza che per questi aspetti siano previste, nel rispetto del sinallagma contrattuale, delle controprestazioni di carattere economico da parte dell'Amministrazione, non solo in ordine alla mobilità in sé, ma anche in riferimento al valore economico dell'incarico di funzione che si propone o si dispone, e senza che possa essere compensato il risultato dell'attività dirigenziale in rapporto alle difficoltà dell'incarico: senza, cioè, che vi sia un contratto a definire la controprestazione retributiva a carico dell'Amministrazione¹⁰ in termini di indennità di posizione¹¹ (relativa all'incarico di funzione ricoperto, ex art.16 D.Lgs. 15. febbraio 2006 n.63) e di indennità di risultato¹² (discendente dalla valutazione del raggiungimento degli obiettivi dati, ex art. 17 D.Lgs n.63/2006).

- b. Premessa l'inopportunità di provvedimenti unidirezionali, adottati cioè per i soli aspetti di interesse e di esercizio dei poteri autoritativi dell'Amministrazione, e senza per ora entrare nel merito del provvedimento proposto, si intende sottolineare l'indissolubilità logico-giuridica della mobilità (a domanda o d'ufficio) alla stipula del primo contratto del personale della carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n. 63/2006.

Si deve a riguardo ricordare che, a norma dell'art. 1, comma 29, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14.09.2011, n. 148, la mobilità in ambito nazionale dei << dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati (...) >> è attuata << secondo criteri ed ambiti

¹⁰ art.15 -Trattamento economico- D.Lgs. n.63/2006:

1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale;
b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate;

c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari.

3. La determinazione del trattamento economico onnicomprensivo è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti.

¹¹ art.16 -Retribuzione di posizione- D.Lgs. n.63/2006:

1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitate è attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonchè le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

¹² art.17. Retribuzione di risultato- :

1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

regolati dalla contrattazione collettiva di comparto>>. Tale norma ha portata generale e si applica, con esclusione dei magistrati, a tutto il personale, anche di diritto pubblico, imponendo la contrattazione con le organizzazioni sindacali¹³.

D'altra parte, la materia dell'attribuzione degli incarichi, come della mobilità, non può essere sganciata dalla definizione del primo contratto di categoria, anche in relazione ai necessari riconoscimenti economici, incentivanti della mobilità stessa, che possono discendere solo dal primo accordo negoziale, atteso che occorre conoscere non solo quali siano i posti di funzione, ma anche quale peso economico essi abbiano: ciò per consentire al dirigente di poter scegliere se e per quali incarichi candidarsi.

Difatti, anche per gli incarichi superiori (come correttamente riportato all'art. 2, comma 3, della bozza di D.M.) trova applicazione l'art.10, comma 5 del D. Lgs. n.63/2006 che recita << Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure di comunicazione dei posti disponibili, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione>>.

La procedura di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 63/2006, quindi, che è relativa alla <<assegnazione definitiva dei posti di dirigente penitenziario alle diverse sedi, presuppone che sia stato espletato l'iter previsto dall'art. 20, in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali. Solo ove si fosse pervenuti a tale negoziazione, le procedure di comunicazione dei posti disponibili si sarebbero dovuti fissare con decreto del Capo del Dipartimento. (...)>>.

Tale argomentare non è affermazione del Si.Di.Pe., ma del TAR del Lazio-Sez. prima quater che con le sentenze del 02.04.2010 n. 5603 e del 30.04.2010 n. 8971, rese note dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione con lettera circolare GDAP-0292482-2010 del 09.07.2010, ha espresso il principio in base al quale non può adottarsi neppure il provvedimento del Capo del Dipartimento senza il preventivo espletamento dell'iter negoziale previsto dall'art. 20, in base al quale la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria richiede la negoziazione con le parti sindacali.

¹³ art. 1, comma 29, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14.09.2011, n. 148: << I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

Anche il T.A.R. della Campania, Sezione Quarta, con la Sentenza n. 00724/2013 Reg. Provv. Coll. e n. 02726/2012 Reg. Ric. del 16/01/2013, depositata il 06/02/2013 nell'accogliere il ricorso di un dirigente penitenziario che si doleva dell'illegittimo conferimento di un incarico dirigenziale ad un collega, così si esprimeva: *“Come si è visto, è acclarato che l'amministrazione non abbia né comunicato alla ricorrente la disponibilità dell'incarico, né svolto alcuna procedura comparativa di valutazione degli aspiranti. Né può ritenersi ostativo alla applicazione di tali principi l'argomento secondo cui gli artt. 7 e 10 sarebbero inapplicabili, fino a quando non siano sopraggiunti i decreti che rendano fattibile la procedura comparativa: si tratterebbe, in particolare, del decreto ministeriale indicato dall'art. 7, comma 2, finalizzato ad indicare i titoli valutabili, i punteggi da attribuire, anche con riferimento al “coefficiente minimo” richiesto, il periodo temporale cui la valutazione deve estendersi. Tuttavia, tale ragionamento conduce alla completa paralisi non solo delle regole, ma anche dei principi che sono stati somministrati dal legislatore ai fini in questione, per effetto dell'inerzia colpevole della pubblica amministrazione nel conferire la dovuta attuazione alla legge. È dunque direttamente il principio costituzionale di legalità, anche nell'accezione minimale di supremazia nel sistema delle fonti della legge rispetto agli atti del potere esecutivo, ad imporre, ogni volta che sia possibile, interpretazioni orientate a scongiurare un simile effetto, a favore della piena espansione delle norme primarie. Nel caso di specie, inoltre, la legge ha formulato principi, la cui attuazione, in difetto della fonte secondaria, si può egualmente conseguire applicando regole generali dell'azione amministrativa, ad essi conformi. Una volta affermato il principio secondo cui gli incarichi dirigenziali sono soggetti a procedura comparativa, ed in attesa delle ulteriori specificazioni di carattere secondario, non si vedono ostacoli a procedere, sulla base delle regole generali proprie del procedimento amministrativo, ad una valutazione comparativa, e dagli esiti congruamente motivati, che dia conto delle ragioni per cui un certo candidato è stato preferito ad altri aspiranti, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.”* Ma vi è di più, sempre il T.A.R. della Campania con la Sentenza n. 256/2016 Reg. Provv. Coll. e n. 1998/2013 Reg. Ric. del 04/11/2015, depositata il 19/01/2016 ha condannato l'Amministrazione Penitenziaria all'ottemperanza della precedente decisione ed ha ordinato *“di portare a compimento la procedura attivata in esecuzione della sentenza... giungendo alla individuazione del soggetto destinatario dell'incarico de quo, attraverso adeguata, trasparente e motivata comparazione delle professionalità di coloro che hanno presentato manifestazione di interesse all'interpello di cui in motivazione”*

Analogo richiamo al rispetto delle procedure e dei criteri da seguire per il conferimento degli incarichi – sia essi ordinari o “superiori” ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 10 D. Lgs. n. 63/2006 è contenuto nella Sentenza n. 02406/2015 Reg. Provv. Coll. e n. 05651/2014 Reg. Ric. del



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

09/04/2015, depositata il 24/04/2015 del T.A.R. della Campania e nella successiva Sentenza di Ottemperanza del medesimo T.A.R. n. 04802/2015 Reg. Prov. Coll. n. 03164/2015 Reg. Ric. del 24/09/2015, depositata il 24/09/2015.

E ciò, d'altra parte, è ovvio perché, come già detto, tutti gli incarichi, rispetto ai quali la mobilità (a domanda o d'ufficio) è strumentale, hanno un peso economico, sicché non è indifferente il *quantum* di retribuzione previsto in sede di negoziazione.

L'art. 20, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 63 del 2006, stabilisce, infatti, che forma oggetto del procedimento negoziale <<il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale>>.

Un altro aspetto da considerare è quello della valutazione dei dirigenti che, come è noto, è allo stato assente, proprio in ragione del fatto che la valutazione è funzionale alla retribuzione di risultato e in assenza di questa voce retributiva (in ragione della mancanza del contratto), non è ipotizzabile alcuna valutazione.

In tal senso risulta incomprensibile, in punto di diritto, come si possa ipotizzare una attribuzione di incarichi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.63/2006 prescindendo completamente dalla valutazione degli obiettivi, (prevista nelle forme degli artt. 13 - Valutazione annuale - e 14 - Commissione di valutazione- del D.Lgs. n.63), così come si propone nell'ipotesi di D.M. quando, invece, proprio il comma 2 del predetto articolo 7 espressamente fa riferimento alla valutazione, allorché stabilisce che <<Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato (...) nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi>>.

Con ciò, si conferma che per valutare il dirigente occorre che sia stipulato il primo contratto di comparto. Infatti, la valutazione, che ha un contenuto economico in relazione all'indennità di risultato, non può che essere oggetto di contrattazione.

Sulla questione il Ministero, a suo tempo, ha ritenuto comunque di emanare il D.M. 28/01/2013 contenente i criteri ed i sistemi di valutazione dei dirigenti penitenziari ed ha costituito la relativa Commissione, senza procedere, tuttavia, alla stipula del primo contratto collettivo nazionale di categoria e senza poter gratificare in alcun modo i dirigenti più meritevoli con la retribuzione di risultato.

Ma l'approvazione del D.M. citato e la costituzione della relativa Commissione non ha prodotto alcun risultato concreto.

Com'è noto, infatti, dapprima con Provvedimento del Signor Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 18/06/2013 l'attuazione delle procedure di valutazione è stata



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

differita al 01/01/2015 e poi con successivo P.C.D. del 16/02/2016 vi è stato un ulteriore differimento al 01/01/2016, limitatamente ai soli incarichi ordinari.

Nel frattempo con Ordine di Servizio n. 1196 del 07/10/2015, integrato con successivo Ordine di Servizio n. 1198 del 16/10/2015, il Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha disposto l'istituzione di un "gruppo di lavoro" composto dal Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione e da alcuni dirigenti generali del D.A.P., i quali, coadiuvati dal Signor Direttore dell'Ufficio Studi e con la disponibilità del Signor Capo dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero della Giustizia, starebbero studiando la materia della valutazione del personale dirigenziale con contratto pubblicistico.

Nelle premesse degli Ordini di Servizio citati si legge che è stata considerata la necessità di dare compiuta applicazione al sistema di valutazione stesso, visto il decreto legislativo n. 165 del 2001 – in particolare l'articolo 20 concernente la verifica dei risultati - ed il decreto legislativo n. 63 del 2006 sull'Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria - in particolare l'articolo 13 concernente la valutazione annuale.

Sulla questione, forse, sarebbe stato meglio assecondare la posizione del Si.Di.Pe. che aveva evidenziato che, stante l'attuale attribuzione ai dirigenti penitenziari del trattamento economico e giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato si doveva far riferimento alle procedure previste dall'articolo 62 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 recante il *"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"*.

Come si è avuto modo di osservare in epoca recente, si trovino le necessarie risorse finanziarie, si stipuli il primo contratto della dirigenza penitenziaria e poi si proceda a riformulare i DD.MM. sulle procedure di valutazione annuale, sull'attribuzione degli incarichi ordinari e di quelli superiori, salvaguardando la specificità e la peculiarità di una carriera che è e rimane di diritto pubblico, anche alla luce della volontà politica espressa dal Governo e dal Parlamento dapprima con la Legge n., 154/2005 e recentemente con la riforma "Madia, ovvero con la Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*¹⁴.

L'auspicio è, allora, che si realizzi un reale e leale confronto delle rappresentanze sindacali della dirigenza penitenziaria, su un terreno di collaborazione e di costruttiva ridefinizione degli equilibri istituzionali che possa costituire, altresì, preludio di solide basi per una contrattazione di categoria che i dirigenti penitenziari attendono pazientemente da oramai quasi dieci anni. Condizione imprescindibile

¹⁴ Legge 7 agosto 2015 n. 124 *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* (GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015) . Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter



@sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

per intraprendere la stagione contrattuale è, ovviamente, che si individuino preventivamente le poste di bilancio necessarie ad attribuire retroattivamente (a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.154/2005), quel *“trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata”* previsto dall'articolo 1, n. 1 lettera d) della Legge L. 27 luglio 2005 n. 154 *“Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”*, atteso che, come è noto, la legge di stabilità 2016¹⁵ è stata già approvata e le risorse non sono affatto adeguate allo scopo. Infatti, per tutto il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico sono stati stanziati soltanto 7 milioni di Euro e, peraltro, soltanto per il triennio normativo ed economico 2016-2018, né vi è traccia di uno specifico stanziamento per il contratto della dirigenza penitenziaria, posto che vanno assolutamente reperite anche le risorse per il pagamento degli arretrati dal 2005 al 2015.

Ad ogni buon conto, stante la situazione di stallo venutasi a creare, dal momento che non risultano avviate per l'ultimo triennio (in vero non sono mai state avviate dall'entrata in vigore del D.lgs. n.63/2006) le procedure di valutazione dei funzionari previste dalla Legge n. 154/2005 e dal D.Lgs. n. 63/2006, alla valutazione finalizzata al conferimento degli incarichi superiori dovranno essere ammessi indistintamente tutti i funzionari che presenteranno domanda, senza poter effettuare alcuna preventiva scrematura, escludendo coloro che *“nei tre anni precedenti hanno riportato... nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi”*, come inderogabilmente disposto dall'articolo 7 n. del D.Lgs. n. 63/201006.

Alla luce di quanto sopra esposto il Si.Di.Pe. auspica un intervento correttivo del testo che recepisca le osservazioni formulate al §1 della presente, se non anche un ripensamento complessivo delle strategie di gestione del personale della dirigenza penitenziaria, più aderenti agli obblighi di negoziazione statuiti nella materia dalla legislazione vigente.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

¹⁵ Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”* (Art. 1 comma 466 della Legge n. 208/2015: *“ Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico”*)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

m dg - GDAP
PU - 0211242 - 20/06/2016



Ai rappresentanti delle OO.SS.

SI.DI.PE. - Via Vinicio Cortese, 2
88100 - CATANZARO

D.P.S. Dirigenza Penitenziaria Sindacalizzata
Corso Umberto, 174
MONTEROSSO CALABRO

CISL FNS
Via dei Mille, 36
00185 - R O M A

CGIL F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - R O M A

CONFSAL UNSA
Via Napoli, 51
00184 - R O M A

U.I.L. - P.A. Coord. Penitenziari
Via Emilio Lepido, 46
00157 - R O M A

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e delle Risorse - Sede

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali superiori.

Si trasmette per opportuna informativa lo schema di decreto relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi superiori.

Le SS.LL. son invitate a formulare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della presente ministeriale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Al Ministro della Giustizia

VISTO l'art. 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, secondo cui la carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 recante l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, in particolare l'art. 7 che reca le disposizioni generali sul conferimento degli incarichi superiori;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 della citata disposizione, occorre determinare, con cadenza triennale, i criteri di massima da adottare nella valutazione comparativa, per l'individuazione dei dirigenti idonei al conferimento degli incarichi superiori;

VISTO il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"*;

VISTO il decreto ministeriale 17 novembre 2015 recante *"L'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del d.p.c.m. n.84/2015"*;

VISTO il decreto ministeriale 2 marzo 2016 recante *"Individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione e delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63"*;

CONSIDERATA la necessità di rinnovare il decreto ministeriale 15 novembre 2013, valevole per il solo triennio 2013-2015, recante i criteri di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi dirigenziali superiori dell'Amministrazione penitenziaria;

CONSIDERATO che in attesa di normazione specifica, occorre dare esecutività anche agli uffici interdistrettuali individuati come sede di incarico superiore dall'articolo 10



Il Ministro della Giustizia

del citato decreto ministeriale 17 novembre 2015;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto dirigenti penitenziari con la nota prot. n. _____ del _____ dell'Ufficio del Capo del Dipartimento.

DECRETA

TITOLO I

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono, se non diversamente precisato:
 - a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
 - b) per Ministero, il Ministero della giustizia;
 - c) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
 - d) per Dipartimento, il Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria;
 - e) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
 - f) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e delle risorse dell' Amministrazione penitenziaria;
 - g) per Commissione, la Commissione di valutazione istituita dall'art. 14 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 per la dichiarazione di idoneità dei dirigenti penitenziari a ricoprire gli incarichi superiori;
 - h) per funzionario, l'appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria nominato con la legge 27 luglio 2005, n. 154.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La Commissione è convocata dal presidente per il conferimento degli incarichi superiori che l'Amministrazione rilevi vacanti e che ritenga di conferire.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore generale comunica al Capo del Dipartimento ogni sei mesi, o comunque quando ne ricorra la necessità, gli incarichi superiori che siano



Il Ministro della Giustizia

vacanti o che si renderanno tali nel successivo semestre.

3. Il Capo del Dipartimento, ove ritenga che l'Amministrazione debba conferire l'incarico superiore, ne fa dare comunicazione nei modi stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

TITOLO II

Articolo 3 (Categorie di titoli)

1. La Commissione, attribuisce al funzionario il punteggio risultante dalle valutazioni sugli elementi di seguito precisati:

- a) incarichi espletati;
- b) responsabilità assunte;
- c) percorsi formativi seguiti.

2. Per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 2, comma 1, sono valutati i titoli acquisiti nel quinquennio anteriore all'anno di comunicazione di cui all'art. 2, comma 3.

Articolo 4 (Incarichi espletati)

1. La Commissione attribuisce, per gli incarichi espletati, il seguente punteggio:

A) Amministrazione centrale

- a 1) Direttore di ufficio, individuato come incarico superiorep.4,00
- a 2) Direttore di ufficio.....p.3,00
- a 3) Direttore aggiunto di ufficio, individuato come incarico superiore.....p.1,50
- a 4) Direttore aggiunto di ufficio.....p.1,00

B) Provveditorati regionali

- b 1) Direttore di ufficio, individuato come incarico superiore.....p.4,00
- b 2) Direttore di ufficio.p.3,00
- b 3) Direttore aggiunto di ufficio, individuato come incarico superiore.....p.1,50
- b 4) Direttore aggiunto di ufficio.....p.1,00

C) Uffici Esecuzione Penale Esterna

- c 1) Direttore di ufficio locale.....p.3,00

D) Istituti penitenziari

- d 1) Direttore di istituto, individuato come incarico superiorep.4,00
- d 2) Direttore di istituto.p.3,00



Al Ministro della Giustizia

- d 3) Vice direttore di istituto, individuato come incarico superiore.....p.1,50
d 4) Vice direttore di istituto.p.1,00

E) Scuole e altri Servizi dirigenziali

- e1) Direttorep.2,00
2. Il punteggio di cui al comma 1, attribuito in ragione di un anno, è riconosciuto quando sia stato prestato un servizio con presenza effettiva superiore ai sei mesi e quindici giorni.
 3. L'incarico di reggente di altro istituto o ufficio, espletato in maniera continuativa nella stessa sede per periodi superiori a sei mesi è valutato con la attribuzione 1/12 per ogni mese, del punteggio di cui al comma 1.
 4. Ai fini del riconoscimento del punteggio, la Commissione considera la posizione attribuita con atto formale dell'organo competente.

Articolo 5 (Responsabilità assunte)

1. Costituiscono responsabilità assunte, ai fini del presente decreto, gli incarichi che si aggiungono alle attività conseguenti all'incarico di cui all'art. 4.
2. La Commissione attribuisce, in relazione alle responsabilità assunte, un punteggio non superiore a 15 punti.

Articolo 6 (Percorsi formativi)

1. La Commissione valuta il percorso formativo seguito dal funzionario ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, attraverso il colloquio previsto nell'art. 7, attribuendo un punteggio non superiore a 10 punti.

Articolo 7 (Colloquio)

1. La Commissione, esprime le valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, attraverso un colloquio col funzionario.



Il Ministro della Giustizia

2. Nel colloquio, la Commissione valuta le responsabilità assunte e i percorsi formativi seguiti secondo criteri di utilità e coerenza con il grado di complessità ed il miglior espletamento dell'incarico che l'Amministrazione, di volta in volta, abbia inteso conferire.

Articolo 8 (Sanzioni disciplinari)

1. La Commissione non ammette alla valutazione i funzionari che si trovino nelle circostanze indicate dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 63/2006.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, la Commissione riduce il punteggio attribuito al funzionario in ragione di sanzioni disciplinari inflittele, nel quinquennio anteriore all'anno di valutazione, nella misura che segue:
 - a) censuraper ogni sanzione p. 1,00;
 - b) riduzione dello stipendioper ogni sanzione p. 3,00;
 - c) sospensione dalla qualifica fino a tre mesiper ogni sanzione p. 4,00;
 - d) sospensione dalla qualifica superiore a tre mesi..... per ogni sanzione p. 5,00.

Articolo 9 (Idoneità e attribuzione dell'incarico)

1. La Commissione dichiara idoneo all'incarico superiore, per il quale si svolge la valutazione comparativa, il funzionario che riporti un coefficiente non inferiore a punti 23.

Articolo 10 (Norma transitoria)

1. Fino alla emanazione di specifiche norme che regolino la disciplina applicabile ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria appartenenti al ruolo di esecuzione penale esterna e transitati nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai sensi della Tabella f) ex articolo 16, comma 9, del D.P.C. 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", ai medesimi trova estensione il presente decreto.



Al Ministro della Giustizia

2. Al fini di cui al comma 1, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

3. La Commissione individua i funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria appartenenti al ruolo di esecuzione penale esterna idonei al conferimento degli incarichi superiori ed informa il Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Articolo 11 (Abrogazione)

1. Il presente decreto ministeriale trova applicazione nel triennio 2016-2018.

Dato in Roma,

Il Ministro
Andrea Orlando